

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASNWG

STATUTO

Art. 1 Costituzione e denominazione

L'Associazione Sportiva dilettantistica ASNWG (Associazione Sportiva Nazionale War Game), è una associazione senza fini di lucro avente per scopo la diffusione dello sport del soft air attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale di attività sportive dilettantistiche.

E' costituita ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile e gode di autonomia organizzativa e di gestione, è apolitica, è una libera associazione fra cittadini senza distinzione di sesso, età condizione sociale o altro.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; ed agli enti di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Sede

L'associazione sportiva dilettantistica ASNWG ha sede legale in Macerata, viale Indipendenza, 22 e sede Operativa in Roma, via Salaria 1388. Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

Art. 3 Scopo

L'associazione sportiva dilettantistica ASNWG è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, di promozione sociale, culturale, di formazione extrascolastica ed assistenziale, ancorché esercitate con modalità competitive e/o agonistiche, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati secondo il dettato della L. 383/2000. L'associazione si propone di:

- 1) promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica sportiva del soft air in ogni fascia di età e di popolazione;
- 2) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- 3) esercitare le sue prerogative istituzionali attraverso gli organi centrali e periferici individuati nel presente statuto.
- 4) praticare attività nel territorio nazionale senza distinzione di sesso organizzando manifestazioni sportive di soft air a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale, ed internazionale. Tutte le manifestazioni organizzate previa autorizzazione della ASNWG sono disciplinate dai regolamenti emanati dalla stessa a livello centrale e/o territoriale;
- 5) coordinare e promuovere la costituzione di associazioni sportive;
- 6) fornire alle associazioni affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all'associazionismo in genere;
- 7) garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, alla vita ed alle iniziative dell'Associazione;

8) pone in essere ogni attività strettamente complementare a quelle istituzionali che possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 Iscritti

Sono soci dell'associazione:

- 1) Gli iscritti tesserati all'associazione
- 2) Tutte le Associazioni sportive affiliate.

Art. 5 Affiliazioni

Possono affiliarsi all'associazione: le Associazioni sportive, senza scopo di lucro, dotate di sede legale nel territorio italiano.

L'affiliazione ha validità annuale e va pertanto rinnovata alla scadenza con le modalità previste dal Regolamento Organico.

Per l'affiliazione, le Associazioni sportive, devono presentare domanda con allegata copia dello statuto sociale e delibera di accettazione dello statuto dell'associazione sportiva dilettantistica ASNWG.

La perdita della qualità di affiliato all'associazione sportiva dilettantistica ASNWG si ha nei seguenti casi:

- 1) Per recesso
- 2) Per scioglimento volontario.
- 3) Per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme associative.
- 4) Per mancata riaffiliazione annuale
- 5) Per revoca o diniego dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo.

E' motivo di rifiuto dell'affiliazione o di revoca l'eventuale adesione delle associazioni ad organizzazioni aventi finalità contrastanti o non compatibili con quelle della all'associazione sportiva dilettantistica ASNWG.

In ogni caso di cessazione le società dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'associazione sportiva dilettantistica ASNWG ed ai suoi organismi o ad altre associazioni.

La cessazione di appartenenza comporta a carico delle associazioni la perdita di ogni diritto nei confronti della associazione sportiva dilettantistica ASNWG e di suoi organi periferici.

Art. 6 Tesseramenti

Possono essere tesserati: le persone fisiche italiane e straniere con regolare permesso di soggiorno, iscritte a società affiliate, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e che non facciano uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all'estero ed ha validità annuale; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'associazione e di tutte le sue strutture territoriali.

Per i soci minorenni, è obbligatorio il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà.

La perdita della qualifica di tesserato si ha nei seguenti casi:

- 1) Per recesso.
- 2) Per morosità.
- 3) Per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme associative.

4) Per revoca o diniego del tesseramento da parte del Consiglio Direttivo.

5) Per comportamento scorretto o per comportamenti che rechino, danni morali o materiali all'associazione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo che dovrà comunicare mediante posta ordinaria o posta elettronica al socio le motivazioni dell'esclusione. Il socio interessato ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fare ricorso presso il collegio dei probiviri tramite richiesta alla segreteria nazionale. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera del collegio dei probiviri che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi tesseramenti temporanei. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 Doveri dei soci

Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo statuto ed ai regolamenti o mettono in atto, comunque, comportamenti lesivi per l'associazione, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni del Collegio dei Probiviri; gli affiliati ed i tesserati, inoltre, possono essere passibili anche di altre sanzioni riportate negli appositi regolamenti, sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti.

Art. 8 Diritti dei soci

Hanno diritto di voto:

- 1) gli iscritti tesserati: nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Associazioni di appartenenza,
- 2) le associazioni sportive affiliate: nelle assemblee ordinarie e straordinarie nazionali,
- 3) i componenti degli organi Nazionali e Periferici nei rispettivi Organismi come indicato dallo Statuto e/o dal Regolamento organico.

In ogni votazione va rispettato il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma, del Codice Civile.

I soci:

- 1) possono ricoprire liberamente cariche sociali nell'associazione;
- 2) possono presentare nuovi soci;
- 3) hanno diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi delle strutture sociali con le modalità fissate dagli organi competenti;
- 4) possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le stesse;
- 5) hanno l'obbligo di osservare lo Statuto dell'associazione e tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali;
- 6) hanno l'obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e le quote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 9 Organi federali

- 1) Sono organi periferici dell'associazione
 - a) L'Assemblea Regionale
 - b) Il Presidente Regionale

- c) Il Consiglio Regionale
- 2) Sono organi Nazionali dell'associazione:
- a) L'Assemblea Nazionale
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente Nazionale
 - d) Il Vice Presidente Nazionale
 - e) Il Segretario Nazionale
 - f) Il Collegio Nazionale dei Proviviri

Tutti gli incarichi sono gratuiti, fatto salvo le eventuali spese sostenute nell'espletamento della carica che potranno essere rimborsate.

Art. 10 Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale:

1. esprime la volontà delle Associazioni sportive affiliate nella regione;
2. determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività sportiva;
3. vota la relazione tecnico-morale e finanziaria sulla gestione annuale;
4. opera secondo le norme di cui al relativo Regolamento.

Art. 11 Presidente Regionale

Il Presidente Regionale:

1. rappresenta, anche legalmente, l'Associazione verso i terzi e gli organi pubblici a livello regionale;
2. presiede il comitato regionale;

3. provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale;
4. sovrintende all'attività dell'associazione e dei suoi associati ed affiliati con il precipuo compito di imprimere un robusto dinamismo alla vita dell'associazione al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio.

Art. 12 Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale è composto da un numero variabile di membri eletti dai presidenti di società o delegati dagli stessi ed è composto dal presidente e da un minimo di tre ad un massimo di sei componenti in rapporto di uno ogni tre società affiliate (arrotondato per difetto).

Il Consiglio Regionale nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno, un vice presidente ed un segretario.

Ha le seguenti funzioni:

1. fissa gli orientamenti organizzativi e programmatici dell'attività dell'associazione sul territorio in funzione della precipua finalità di massima diffusione della pratica sportiva e degli scopi istituzionali dell'associazione;
2. promuove, sviluppa, coordina e organizza l'attività delle associazioni sportive nel territorio;
3. tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
4. istruisce le domande di affiliazione;
5. opera secondo le norme di cui al relativo Regolamento.

Art. 13 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'associazione e le sue deliberazioni sono sovrane.

L'Assemblea è costituita dai Presidenti o eventuali delegati di tutte le associazioni sportive.

Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente:

- a)- una volta l'anno, entro il 30 aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente:

- a) – per la modifica dello statuto;
- b) - per lo scioglimento dell'Associazione così come previsto dall'art. 23;
- c) - ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli iscritti.

La convocazione per le Assemblee ordinarie e straordinarie è effettuata almeno 15 giorni prima mediante lettera postale/elettronica, contenente l'ordine del giorno in discussione e/o con affissione dell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima presso la bacheca sociale sul sito internet.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno ad un'ora di distanza dalla prima, con qualsiasi

numero di soci presenti. L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti (metà + uno). E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e sono consultabili in qualsiasi momento presso il segretario nella sede sociale.

Spetta tra l'altro all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- b) il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche di eventuali interventi straordinari;
- c) eleggere il presidente dell'associazione;
- d) eleggere o revocare gli organi statutari;
- e) apportare le modifiche allo statuto.

L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

- a) elegge il comitato elettorale per adempiere all'operazione di voto;
- b) approva il regolamento delle votazioni.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione libera di tutti i soci; è ammessa la facoltà di delega. Ogni socio può rappresentare 3 deleganti oltre a se stesso. Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti il risultato delle elezioni. La prima riunione del Consiglio Direttivo verrà convocata dal Presidente entro 15 giorni dalle elezioni.

Partecipano ai lavori dell'Assemblea:

1) Il Presidente dell'associazione ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

2) Il Direttore Tecnico Nazionale

3) I candidati alle cariche elettive

È facoltà del Presidente invitare altri interessati ad assistere ai lavori assembleari, assiste altresì ai lavori il presidente onorario.

Art. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto:

1. dal Presidente Nazionale che lo presiede.
2. da n. 8 Consiglieri.

Il Consiglio dura in carica 4 anni.

È convocato almeno una volta l'anno, ed ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta almeno i $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può anche svolgersi in videoconferenza.

È validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta o tramite lettera postale o tramite avviso in bacheca sociale sul sito internet, o tramite la posta elettronica almeno tre giorni prima.

Delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Al Consiglio Direttivo compete:

1. l'attuazione delle linee programmatiche dell'associazione così come determinate dall'Assemblea Nazionale.
2. l'individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari.

3. la gestione ordinaria e straordinaria dell'attività dell'associazione nel suo complesso.
4. la fissazione delle quote associative e di tesseramento.
5. la fissazione dei criteri di erogazione dei contributi ordinari ai Comitati Regionali
6. lo scioglimento, per irregolarità nella gestione o mancato funzionamento o per altri comprovati motivi, dei Comitati Regionali e la nomina di un Commissario Straordinario Regionale.
7. l'elezione del Segretario Nazionale.
8. l'elezione tra i suoi componenti del Vice Presidente Nazionale.
9. l'emanazione e la modifica dei Regolamenti interni.
10. ratifica le elezioni degli organi periferici.
11. nomina il Responsabile Tecnico Nazionale.
12. ratifica le delibere adottate dal Presidente Nazionale in via d'urgenza.

Il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di "Presidente Onorario".

E' fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni o società nazionali nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Art. 15 Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'associazione verso i terzi ed in eventuali giudizi.

Egli inoltre:

1. ha la firma sociale che può delegare per atto pubblico ad altri dirigenti;
2. convoca e presiede l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria;
3. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
4. provvede alla esecuzione delle relative delibere;
5. provvede alla erogazione delle somme destinate all'attività dell'associazione ASNWG;
6. delibera in via d'urgenza sul punto 6 dell'art. 14 sottoponendo successivamente la delibera alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile;
7. stipula e sottoscrive le convenzioni nazionali da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16 Vice Presidente

Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente in caso di impedimento o per sua delega. Il Presidente può delegare al Vice Presidente compiti e funzioni specifiche.

Art. 17 Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale:

1. coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento dell'associazione;
2. cura d'intesa con il Presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;

3. è preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività dell'associazione;
4. cura tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività nazionali, tra la Sede centrale ed i Comitati periferici;
5. informa tempestivamente i Comitati periferici delle decisioni o deliberazioni assunte a livello nazionale;
6. coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche amministrative che riguardano l'attività ed il funzionamento dell'associazione;
7. è preposto alla redazione e conservazione dei libri contabili e delle altre scritture amministrative previste dalla legge;
8. è preposto alla registrazione e conservazione dei documenti contabili;
9. coadiuva il presidente nella stesura e redazione dei bilanci;
10. partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Collegio dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo cui sono devoluti le funzioni di giustizia interna.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza.

Il Collegio, nella prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive.

Ad esso sono demandati i giudizi:

1. sulle controversie tra i soci in seconda istanza.

2. sulle controversie fra i soci e gli Organi dell'associazione
3. sui conflitti fra gli organi dell'associazione.
4. sul comportamento dei soci, dei dirigenti, e dalle associazioni affiliate non rispondenti allo spirito dell'associazione ed alle finalità da questo perseguite.
5. sui fatti e comportamenti illeciti tenuti dai soci verso l'associazione.

Il Presidente del Collegio può partecipare con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 19 Potere collegio dei probiviri

È riconosciuto al Collegio nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, il più ampio potere istruttorio all'interno dell'associazione. Il rifiuto ad una sua richiesta costituisce grave infrazione disciplinare.

Il collegio può deliberare nei confronti dei soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):

1. richiamo.
2. diffida.
3. deplorazione.
4. multa.
5. espulsione

L'inflizione delle sanzioni disciplinari da parte del collegio può essere motivo di ineleggibilità o decadenza degli organi dell'associazione.

Art. 20 Clausola compromissoria

È fatto divieto ai soci ed alle associazioni, in caso di controversie istituzionali con l'associazione o i suoi Organi, di adire la magistratura

ordinaria senza aver richiesto ed ottenuto autorizzazione scritta dal Consiglio Direttivo Nazionale previo parere del Collegio Nazionale dei Probiviri. La violazione di tale precetto comporta l'automatica espulsione dall'associazione del socio o associazione sportiva.

Art. 21 Libertà delle associazioni

Le Associazioni affiliate sono, dal punto di vista patrimoniale, entità distinte fra loro e dalla associazione sportiva dilettantistica ASNWG e dai suoi organi in tutte le sue articolazioni. La stessa, pertanto, come non può interferire nella loro gestione interna, non è legalmente responsabile delle obbligazioni patrimoniali dalle stesse assunte autonomamente.

Art. 22 Patrimonio associativo

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dalle quote di affiliazioni e tesseramento.
2. da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi.
3. da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dall'associazione.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Durante la vita dell'associazione è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi, e delle riserve di capitale a meno di imposizioni di legge.

Art. 23 Durata e scioglimento dell'associazione

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea è valida con la presenza dei 4/5 dei soci sia in prima che in

seconda convocazione. Le delibere sono valide con il voto dei 4/5 dei soci presenti. In tale ipotesi ogni socio ha diritto ad un solo voto senza la possibilità di effettuare deleghe.

In caso di scioglimento, il patrimonio come sopra considerato verrà devoluto ad enti sportivi similari, secondo le deliberazioni dell'Assemblea a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ degli intervenuti.

In difetto, lo stesso verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 24 Anno finanziario

L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. È fatto obbligo, agli organi competenti di redigere ed approvare il rendiconto economico e finanziario.

Art. 25 Decadenze cariche

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali dell'associazione di cui al precedente statuto per:

1. dimissioni.
2. espulsione
3. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 riunioni ordinarie consecutive dell'organo collegiale.

Nel caso di decadenza subentrano, ove previsti ed in ordine di nomina, i membri supplementari.

Al Presidente subentra il Vice Presidente.

Art. 26 Regolamenti

I Regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale, sono parte funzionale del presente statuto anche con valore di integrazione e di surroga. In essi sono esplicitati, tra l'altro, i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni dei vari organi, delle relative deliberazioni e dei bilanci e rendiconti economico-finanziari.

Art. 27 Norme non previste.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle norme di legge vigenti in materia.